

## Schema

### PARTE I

#### Cosa sono e quali sono le procedure?

Art. 54 La stazione appaltante utilizza le procedure:

- A) APERTE (es. pubblico incanto; bando aperto a tutti)
- B) RISTRETTE (c.d. licitazione privata, L'amministrazione pubblica un avviso di selezione ed un bando e vengono presentate delle candidature; l'amministrazione invita chi ritiene qualificato)
- C) NEGOZiate;
- D) DIALOGO COMPETITIVO.

Determina o decreto a contratte: indica se si seguirà una procedura aperta o ristretta;

La procedura ristretta è utilizzata (per forza) quando il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando cita la delibera e definisce il criterio e l'oggetto del contratto.

Nella procedura aperta gli operatori presentano le offerte;

Nella procedura ristretta gli operatori presentano la richiesta di invito e successivamente le proprie offerte.

La procedura negoziata è un'eccezione in quanto non garantisce una piena trasparenza e concorrenza per questo il Codice la limita ad eccezione nei casi in cui:

- a) in esito alla procedura ristretta o aperta o dialogo tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili;
- b) appalti pubblici per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca sperimentazione o messa a punto e non per assicurare redditività.

Le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate al bando di gara **(non vi è la pubblicazione del bando se la PA invita tutti quelli che avevano presentato offerte la volta prima)** e per pervenire alla scelta del migliore offerente secondo il criterio di aggiudicazione.

Nelle procedure negoziate deve essere garantito il rispetto del principio di parità di trattamento, non discriminazione dei concorrenti.

#### **Negoziata con bando:**

- a) procedura aperta o ristretta andata deserta o nessuna appropriata;
- b) esigenze di ordine tecnico o artistico attinenti alla tutela di diritti esclusivi richiedono che il contratto sia affidato ad un operatore;
- c) condizioni di estrema urgenza non imputabili alla stazione appaltante;

Altre condizioni di possibilità per i contratti di fornitura e servizi art. 57.

#### **Dialogo competitivo (art. 58)**

Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia particolarmente complesso e le solite procedure non permetterebbero l'aggiudicazione le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo:

- a) non è in grado di definire le specifiche tecniche di cui all'art. 68;
- b) non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto quando ad esempio mancano studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o dei mezzi strumentali al soddisfacimento, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economiche.

Il provvedimento che decide il dialogo deve contenere motivazione.

**L'unico criterio per l'aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa.**

**Il bando in questo caso contiene gli obiettivi e le necessità dell'amministrazione i requisiti per l'ammissione, pertinenti ai requisiti previsti dagli articoli 34/46.**

**Anche qui garanzia dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.**

**Alla gare partecipano i concorrenti nelle forme che abbiamo visto e secondo i requisiti generali (art. 38) di natura tecnica e finanziaria oltre che economica. (poi principio di proporzionalità).**

## **PARTE II**

### **Quali sono i criteri di aggiudicazione**

Art. 81: Criterio per la scelta migliore: il criterio più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 82.

Prezzo più basso: il prezzo inferiore a quello posto a base di gara I) a misura II) a corpo.

Offerta ec. più vant.: Il bando stabilisce criteri per la valutazione dell'offerta tecnica.

## **PARTE III : i Principi**

L'art. 2 definisce i principi generali che disciplinano la materia degli appalti:

### **a) garanzia di qualità delle prestazioni nell'affidamento e nell'esecuzione:**

Costituisce applicazione del principio gli artt. 39/43 ----- offerta economicamente più vantaggiosa: che cos'è, come viene stabilita, criteri predeterminati in ordine di importanza (Cons. St. 4692/05)

### **b) principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza:**

i) economicità ed efficacia (art. 56-57) con particolare riguardo al razionale impiego delle risorse anche attraverso l'individuazione di fonti private di finanziamento (la disciplina del Project financing sub 152). L'economicità e l'efficacia rappresentano espressioni dell'art. 97 Cost. e contribuiscono a configurare i caratteri essenziali di una "amministrazione per risultati". E' espressione del principio di efficienza; diversamente l'imparzialità, parità di trattamento e trasparenza sono espressione della garanzia nell'azione amministrativa;

TAR Lombardia sent. n. 1684/04, in materia di servizi pubblici alla amministrazioni è attribuito un potere discrezionale in ordine all'individuazione dei criteri di aggiudicazione e alla definizione dell'incidenza che tali criteri debbono avere in concreto relativamente alle caratteristiche del servizio che formano oggetto del contratto ;

Corte Costituzionale nn. 401/07 e 431/07 la selezione della migliore offerta assicura la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell'aggiudicazione a garanzia del rispetto delle regole di efficacia efficienza dell'attività

dei pubblici poteri; l'esercizio della discrezionalità in ordine all'eventuale rinnovazione della gara in caso di annullamento dell'aggiudicazione originaria incontra i limiti tradizionali della rispondenza al perseguimento di uno specifico interesse pubblico e del rispetto dei principi di economicità ed efficienza della P.A. che inducono ad escludere la rinnovazione di atti in assenza di una specifica utilità in tal senso (TAR Palermo sez. III n. 1592/07, Cons. St. n. 4245/03)

In giurisprudenza è dubbio se la natura provvisoria dell'aggiudicazione possa comportare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela prevalendo in questo caso il principio di economicità.

I principi di economicità e efficienza meritano la stessa considerazione e tutela del principio del contraddittorio: SPIEGARE OFFERTA ANOMALA.

Il principio di integrazione documentale deve essere tale per cui si riferisce agli atti già esibiti.

- ii)** Principio di tempestività e correttezza: in un'ottica di riduzione dei costi e dei tempi (art. 1 comma 2 L. 241/90) le amministrazioni aggiudicatrici potranno sfruttare gli strumenti del dialogo competitivo (art. 29) per lo scambio di informazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati ammessi alla procedura; gli accordi quadro (art. 92), le aste elettroniche (art. 54) basate su dispositivi elettronici che consentono l'aggiornamento successivo delle offerte; e i sistemi dinamici di acquisizione (art. 33) per valutare le offerte d'appalto.

Principio di tempestività contrasta con il principio di trasparenza in quanto limita l'amministrazione a fornire notizie, atti e documenti relativi alle procedure di affidamento di appalti. L'attività tecnico-amministrativa posta in essere dalla P.A. caratterizzata da ritardi e da un ridotto avanzamento dei lavori nonché da una non perfetta esecuzione degli stessi in aderenza ai progetti approvati contrasta con i principi della Merloni volti a garantire la qualità in materia di opere e LL.PP. nonché procedure improntate a trasparenza tempestività e correttezza.

La stazione appaltante può decidere se bandire una nuova gara di fronte al ridotto numero di offerte: ciò non viola il principio di tempestività in quanto l'Amministrazione può in questo caso valutare la migliore qualità dell'appalto in base ad un maggior numero di offerte una volta accertata ad esempio l'inadeguatezza del primo arrivato (Cons. St. Sez. VI n. 1842/2007).

Il collegamento sostanziale tra imprese partecipanti a gare pubbliche va tutela subito senza attendere che si verifichi una lesione diretta che renderebbe difficile una restituito in integrum e in considerazione del fatto che l'annullamento e la rinnovazione comporterebbero effetti negativi sotto il profilo della speditezza e tempestività dell'azione amministrativa (TAR Lombardia III sez., n. 4205/04).

### **c) Principi fondamentali del Trattato CE: tutela della concorrenza.**

Il principio di libera concorrenza deve essere rispettato anche negli spazi c.d. grigi del diritto degli appalti e cioè nei contratti sotto soglia dove le Stazioni appaltanti ponevano in essere diverse violazioni in quanto esclusi dall'applicazione delle regole di evidenza pubblica: in seguito prima all'intervento correttivo della giurisprudenza amministrativa sotto la spinta del diritto comunitario, ed ora con l'introduzione di una norma nel codice degli appalti i contratti sotto soglia sono soggetti ai principi: così come le concessioni di servizi e di lavori.

Nella Comunicazione Interpretativa 1 agosto 2006 la Commissione relativamente all'applicazione del diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti viene affermato che essi non sfuggono all'applicazione dei principi.

Sono richiamati anche i principi di libera circolazione delle merci, dei lavoratori, servizi, capitali nonché libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento.

L'applicabilità di tali ultimi principi è anche riferito ai settori ex esclusi o in parte esclusi (TAR Emilia Romagna n. 916/02).

Questi principi sono superprimari in quanto prevalgono anche sui principi di fonte nazionale propri della 241/90 come il principio di economicità ed efficienza.

La nozione di concorrenza e la tutela della concorrenza come risaputo ricade poi nella competenza statale (117 c.2. lett. E) e lo Stato adotta tutte le misure per la sua applicazione con norme che tutelano la concorrenza e che garantiscano la più ampia apertura del mercato.

Questa viene garantita con regole di evidenza pubblica da applicare in maniera uniforme nella scelta del contraente (viene definita concorrenza per il mercato) e con regole ulteriori che garantiscano la concorrenza nel mercato come le misure di liberalizzazione, o l'eliminazione di diritti speciali o esclusivi concetti alle imprese (nel settore dei servizi a rete, appalti degli enti erogatori di acqua, di energia, servizi di trasporto e servizi postali).

Il principio saggia le scelte dello Stato in ordine alla ragionevolezza e proporzionalità volto a saggiare la congruità dello strumento utilizzato rispetto all'obiettivo prefissato costituito dalla più ampia apertura del mercato alla concorrenza.

Nell'ambito della tutela della concorrenza rientrano:

- a) le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti;
- b) le procedure di affidamento ;
- c) i criteri di aggiudicazione;
- d) i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti;
- e) il subappalto.

C'è una sorta di riserva di amministrazione nell'ambito della scelta delle procedure di affidamento nel senso che non c'è un criterio normativo predeterminato in astratto: ne consegue che la normativa dei LL. PP. prevedendo ai fini dell'aggiudicazione l'utilizzo di **procedure aperte o ristrette non obbliga alla scelta dell'una o dell'altra procedura come non obbliga alla scelta del criterio del prezzo più basso rispetto a quella economicamente più vantaggiosa.**

Nello stabilire i requisiti di partecipazione devono essere rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza: questi garantiscono l'apertura della gara al mercato degli operatori in maniera adeguata nel rispetto del principio di concorrenza. I requisiti soggettivi sono misurati in rapporto all'oggetto del contratto (TAR Calabria n. 1775/06 (PARLARE DELL'IMPUGNATIVA DELLE CLAUSOLE DEL BANDO IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI): principio di proporzionalità ed oggetto del contratto: anche in questo caso tale principio è strumentale al rispetto della concorrenza.

Requisiti eccessivamente particolari: bando "disegnato" o ricalcato su un determinato concorrente. Si deve prevenire tale prassi ed allora il principio è che la fissazione di requisiti di partecipazione alla gara più rigorosi e superiori rispetto a quelli previsti dalla legge è giustificata dalla necessità di apprestare strumenti e misure più opportuni e

congrui ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto (Cons. St. n. 3103/07).

Ok l'aver prestato prestazioni analoghe negli appalti precedenti.

Il requisito finanziario di patrimonio netto non inferiore ad un importo alto può essere sproporzionato ad esempio per appalti di mera manodopera generica.

Il principio di ragionevolezza e proporzionalità vengono usati nella verifica della legittimità dei requisiti aggiuntivi (Cons. St. 5442/02; TAR Sardegna Cagliari sez. I, n. 1433/07; TAR Campania Napoli sez. I, n. 10716/07)

Esempi: la clausola che impone il possesso di requisito finanziario che superi di più di nove volte l'oggetto del contratto (Cons. St. 7081/05; TAR Milano 4369/01);

fatturato medio nel triennio precedente pari ad un importo superiore al doppio dell'importo d'appalto;

etc.....

VEDERE PARTE SOTTOLINEATA NELLA FOTOCOPIA PER ALTRI ESEMPLI.

Le regole poste a base del bando che devono incondizionatamente essere rispettate dall'amministrazione che si auto vincola sono garanzia di imparzialità e permettono la selezione pubblica nel rispetto dei principi di concorrenza. Si tratta anche di regole che limitano i requisiti soggettivi per partecipare alla gara: ma nel caso in cui vi sia un'incertezza nell'interpretazione della clausola del bando si favorisce quella che permette la massima partecipazione in virtù del principio di concorrenza (Cons. St. IV 4268/02, idem 1331/07; 4683/07, 4644/07).

I principi quindi sono anche criteri interpretativi delle prescrizioni di gara.

Corte Costituzionale n. 207/01: la definizione di una sistema di qualificazione nazionale risponde al criterio di tutela della concorrenza perciò la qualificazione sulla base di regole regionali e provinciali ad esempio l'iscrizione ad un albo regionale di preselezione dotato di efficienza triennale con riferimento ad un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale su territorio regionale, potrebbe configurarsi quale requisito sufficiente in alcune gare regionali **ma non potrebbe precludere la partecipazione alle stesse gare delle imprese con qualificazione nazionale.**

I principi di concorrenza vengono garantiti da: a) rigore nella predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiosa; b) contraddittorio adeguato nell'offerta anomala e giustificazioni; c) il principio di equivalenza delle specifiche tecniche inerenti le prestazioni contrattuali in edilizia.

**d) Altri principi comunitari: principio di parità di trattamento di non discriminazione e di trasparenza.**

Gli articoli 43 e 49 del Trattato 25 marzo 1957, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza così come l'obbligo di trasparenza che ne discende **non ostano all'affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico qualora l'ente pubblico che costituisce l'amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano.** Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell'operatività delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di cui alla causa principale, in

cui: a) l'attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e b) tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società.

Parità di trattamento significa relativamente alla fase di aggiudicazione **eguaglianza di posizioni rispetto a tutti i possibili affidatari della realizzazione dell'appalto;**  
**esempi: parità a livello di integrazione documentale; di valutazione dei requisiti; di valutazione delle offerte.**

**Tra l'altro questo principio evita il rischio di favorire le imprese locali rispetto alle altre (mercato comune europeo).**

**Trasparenza:** richiede che i documenti siano messi a disposizione del pubblico; essa si sostanzia in primo luogo nel rispetto delle regole che impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica ed è strumentale al principio di concorrenza (art. 13).

**Il principio di parità** si manifesta in maniera preponderante in tema di valutazione delle offerte nel concetto di predeterminazione dei criteri: i criteri ponderali devono essere stabiliti prima dell'apertura delle buste e nell'assoluta inconsapevolezza del loro contenuto (Cons. St. sez. V n. 3136/07; TAR Piemonte Torino II sez. n. 464/07). L'eventuale introduzione di specificazioni ed integrazioni dei criteri di valutazione indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito ovvero sottocriteri di adattamento dopo che siano stati aperti i plichi contenenti le singole proposte anche se la Commissione non ha preso concretamente conoscenza del contenuto delle offerte è in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza e altera la par condicio (Cons. St. sez. V n. 487/07, TAR Piemonte Torino II, n. 464/07). In tema di richiesta di integrazione non si può integrare una domanda di partecipazione che manca di documenti, nel senso che gli elementi di integrazione non devono essere considerati elementi essenziali dell'offerta (TAR Veneto n. 3908/04).

La scelta della procedura a trattativa privata può essere lesivo della trasparenza e della par condicio, libera concorrenza: accesso paritario al mercato di tutti gli operatori : tale scelta può essere lesiva degli altri operatori che non vengono invitati (TAR Sicilia Catania III n. 1104/07).

**Il principio di segretezza** sancito a presidio della par condicio non prevale sul principio di economicità: la conoscenza delle offerte economiche ----- principio di conservazione degli atti giuridici legittimi e principio di buona amministrazione.

**Il principio di proporzionalità** di cui all'art. 5 Trattato impone all'amministrazione di perseguire il pubblico interesse con il minor sacrificio degli interessi privati.

**Il principio di pubblicità delle procedure:** avvio e aggiudicazione sono pubblicate. Le sedute sono pubbliche. Bisogna soprattutto riferirsi ai contenuti delle sedute: prezzi, documentazione, ....

## **COMMA II: ESIGENZE SOCIALI, TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE.**

Rispetto al principio di economicità la norma afferma il primato delle esigenze in epigrafe. La previsione costituisce attuazione della clausola ambientale e sociale (Dir. 2004/18/CE 2004/17/CE).

Ovviamente deve esserci rapporto tra tali esigenze e l'oggetto dell'appalto.

La PA può sollecitare una soluzione che *prima facie* può non apparire la migliore.

## DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile

**ESTREMI****Autorità:** Cassazione civile sez. un.**Data:** 07 aprile 2010**Numero:** n. 8225*organi sono  
di dir. pubbl.***CLASSIFICAZIONE****ENTI PUBBLICI (O EX PUBBLICI) In genere enti ausiliari dell'amministrazione statale****GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere****GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa contratti della P.A. in genere**

**Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratti della P.A. - Organismo di diritto pubblico - Definizione - Interpretazione dell'art. 3, comma 26, del d.lg. n. 163 del 2006 alla stregua della giurisprudenza comunitaria - Sussistenza cumulativa dei requisiti prescritti - Necessità - Conseguenze in punto di giurisdizione - Fattispecie relativa ad una Società consortile per azioni « Centro agro alimentare »**

**INTESTAZIONE**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE	Vincenzo	- Primo Presidente	-
Dott. ELEFANTE	Antonino	- Presidente di sezione	-
Dott. FIORETTI	Francesco Maria	- rel. Consigliere	-
Dott. PICONE	Pasquale	- Consigliere	-
Dott. GOLDONI	Umberto	- Consigliere	-
Dott. SALME'	Giuseppe	- Consigliere	-
Dott. NAPPI	Aniello	- Consigliere	-
Dott. CURCURUTO	Filippo	- Consigliere	-
Dott. MORCAVALLO	Ulpiano	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CENTRO AGRO ALIMENTARE [REDACTED] - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  
[REDACTED], in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]  
che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

IGER [REDACTED];

- intimati -

avverso la decisione n. 483/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso (A.G.O.).

## FATTO

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La I.G.E.R. [REDACTED], esclusa dalla gara indetta dalla società consortile per azioni Centro Agro Alimentare [REDACTED] per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture varie a servizio dell'Area C.A.A.N. [REDACTED] impugnava il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR della Campania, che declinava la propria giurisdizione, in base al rilievo che il Centro Agro Alimentare [REDACTED] fosse una persona giuridica di diritto privato.

Tale decisione veniva impugnata dalla I.G.E.R. dinanzi al Consiglio di Stato che accoglieva l'appello, affermando che il Centro Agro Alimentare [REDACTED] contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, deve essere qualificato come organismo di diritto pubblico, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto (come nel caso di specie) l'affidamento di appalti dallo stesso indetti.

La decisione del Consiglio di Stato è stata impugnata dal Centro Agro Alimentare [REDACTED] società consortile per azioni [REDACTED] con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.. Le intimato I.G.E.R. [REDACTED] non hanno spiegato difese.

## DIRITTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo di diritto la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 113 Cost. - Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 26, D.Lgs. 163/06, erronea contraddittoria motivazione.

Con riferimento alle varie censure svolte con l'unico motivo di ricorso la ricorrente ha chiesto a questa Suprema Corte di Cassazione di affermare i seguenti principi di diritto:  
1) una società consortile per azioni partecipata da capitali pubblici, che realizzi e gestisca un centro mercatale, non è un organismo di diritto pubblico, poichè svolge attività commerciale in regime di concorrenza, sostenendo il conseguente rischio d'impresa. Pertanto le controversie tra tali società e terzi privati sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;

2) una società consortile per azioni partecipata da capitale pubblico, che realizzi e gestisca un centro mercatale, in mancanza di un'espressa attribuzione, da parte dell'ente



territoriale competente sulla materia, del perseguimento di definiti interessi generali, non ha finalità pubbliche, nè svolge un servizio pubblico; pertanto il contenzioso tra tale società e terzi privati è devoluto alla giurisdizione del G.O.;

3) a) le società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale, a norma della L. n. 41 del 1986, art. 11, comma 16, sono persone giuridiche di diritto privato, pur in presenza della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico; b) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse nei loro confronti dai terzi interessati a partecipare a gare di appalto, indette dalle società in parola.

Il ricorso è fondato.

La definizione di organismo di diritto pubblico è fornita dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, art. 2 (che ha sostituito il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2), il quale nello statuire, in materia di appalti pubblici, che rientrano tra le amministrazioni aggiudicatrici gli organismi di diritto pubblico, dà di detti organismi la seguente definizione: sono tali gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici".

Tale disposizione è stata poi recepita nel D.Lgs. 17 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale all'art. 3 (sulle definizioni) comma 26 stabilisce:

L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Tale definizione ricalca pedissequamente la definizione di organismo di diritto pubblico data dall'art. 1, lett. b) della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

L'art. 1, lett. b) della citata direttiva stabilisce che per "organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e avente personalità giuridica, e - la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

I giudici di diversi Stati membri, tra i quali anche l'Italia, hanno sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. b) della direttiva summenzionata. A seguito di tali richieste la Corte ha statuito (v.

sentenza 10 novembre 1998, causa C-360/96, Gemeente Arnhem e Gemeente Rheden contro BFI Holding BV) che l'art. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 92/50, che

coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, a termini del quale "per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale", deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha operato una distinzione tra bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, da un lato, e bisogni di interesse generale aventi carattere industriale o commerciale dall'altro; che la nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale non esclude bisogni che siano o possano essere parimenti soddisfatti da imprese private; che la circostanza che esista una concorrenza non è sufficiente ad escludere la possibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato, da enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare da considerazioni non economiche;

che tuttavia l'esistenza della concorrenza non è del tutto irrilevante ai fini della soluzione della questione se un bisogno di interesse generale rivesta carattere non industriale o commerciale;

che l'esistenza di una concorrenza articolata, in particolare la circostanza che l'organismo interessato agisca in situazione di concorrenza sul mercato, può costituire un indizio a sostegno del fatto che non si tratti di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale; che questi ultimi bisogni sono, di regola, soddisfatti in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato; che in linea generale, presentano tale carattere quei bisogni al cui soddisfacimento per motivi connessi all'interesse generale lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza determinante;; che lo status di organismo di diritto pubblico non dipende dalla importanza relativa, nell'ambito dell'attività dell'ente medesimo, del soddisfacimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; che l'esistenza o la mancanza di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale deve essere valutata oggettivamente, restando al riguardo irrilevante la forma giuridica delle disposizioni per mezzo delle quali tali bisogni sono espressi; che le tre condizioni enunciate nell'art. 1, lett. b) della direttiva summenzionata hanno carattere cumulativo (v.

sentenza 15 gennaio 1998, causa C-44/96, Mannesman Anlagenbau Austria e a.). Nella successiva sentenza del 10 maggio 2001 n. 223 (cause riunite C-223/99 e C-260/99), la Corte di giustizia delle Comunità Europee - cui era stata sottoposta dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. b) della direttiva 92/50/CEE al fine di risolvere la questione se l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano costituisse un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi di detta direttiva - ha affermato che: "La questione pregiudiziale deve essere ... risolta nel senso che un ente avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte all'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività e che opera in ambiente concorrenziale, non costituisce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. b), comma 2, della direttiva".

Analoghe affermazioni si rinvencono nella sentenza n. 373 del 27.2.2003 (causa C-373/00), relativa alla interpretazione dell'art. 1, lett. b) della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, che detta una disposizione identica a quella dell'art. 1, lett. b) della direttiva 92/50 sugli appalti pubblici di servizi.

In detta sentenza si afferma, in particolare, che la nozione di "bisogni di carattere

generale "figurante nella predetta disposizione è una nozione autonoma del diritto comunitario, che deve essere interpretata tenendo conto del contesto in cui si inserisce tale articolo e degli scopi perseguiti dalla direttiva 93/96; che spetta al giudice a quo valutare l'esistenza o meno di un bisogno avente carattere non industriale o commerciale, tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali i fatti che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la sua attività.

Affermazione quali quelle su riportate si rinvencono anche nella sentenza n. 283 del 16.10.2003 con riferimento alla interpretazione dell'art. 1, lett. b) della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, che contiene la definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" e, quindi, anche quella di "organismo di diritto pubblico", con una formulazione identica a quella adottata dalle direttive summenzionate in tema di appalti pubblici di servizi e di forniture.

Si afferma in detta sentenza: "... per quanto attiene in particolare alla nozione dei "bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale "di cui all'art. 1, lett. b), comma 2, primo trattino, della direttiva 93/37, va ricordato che la Corte ha già avuto l'occasione di precisare la portata di tale nozione nel contesto di varie direttive comunitarie relative al coordinamento dei procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici. Così la Corte ha affermato che tale nozione rientra nell'ambito del diritto comunitario e pertanto deve ricevere, in tutta la Comunità, un'interpretazione autonoma ed uniforme, che deve essere ottenuta tenendo conto del contesto della disposizione nella quale essa figura e dell'obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Inoltre da una giurisprudenza costante risulta che costituiscono bisogni generali aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 1, lett. b), delle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, quei bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato e al cui soddisfacimento, d'altro lato, per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza determinante. Risulta del pari dalla giurisprudenza che l'esistenza o la mancanza di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale deve essere valutata tenendo conto dell'insieme degli elementi giuridici e fattuali pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo considerato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la sua attività, ivi compresa, in particolare, la mancanza di concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro a titolo principale, la mancanza di assunzione di rischi collegati a tale attività nonché il finanziamento pubblico eventuale dell'attività in questione. Infatti ... se l'organismo opera in condizioni normali di mercato, persegue uno scopo di lucro e subisce le perdite collegate all'esercizio della sua attività, è poco probabile che i bisogni che esso mira a soddisfare siano di natura diversa da quella industriale o commerciale".

Alla luce di quanto precede deve ritenersi che il surriportato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 26, (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che dà la definizione di organismo di diritto pubblico (essendo questa nozione autonoma del diritto comunitario), deve essere interpretato alla stregua della interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria alla definizione di organismo di diritto pubblico contenuta nelle direttive summenzionate di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori.

La norma predetta prevede tre condizioni perché ricorra la figura dell'organismo di diritto pubblico, condizioni che devono ricorrere cumulativamente secondo la interpretazione

data dal giudice comunitario, e precisamente: 1) che l'organismo (anche in forma societaria) venga istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) che sia dotato di personalità giuridica; 3) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Il Centro Agro-Alimentare [redacted] come risulta dal suo statuto, è una società consortile per azioni; quindi è soggetto dotato di personalità giuridica.

Risulta, altresì, dallo statuto, che detta società è costituita con partecipazione maggioritaria del capitale pubblico (art. 1), che la nomina della maggioranza dei consiglieri è riservata ai possessori di azioni di serie A (art. 22), azioni queste che devono rappresentare almeno il 51% del capitale sociale e che possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici territoriali e dalla Camera di Commercio di Napoli, nonché da ogni altro ente ed organismo pubblico costituente emanazione di essi (art. 6).

Risulterebbero, pertanto, soddisfatte le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 perchè il Centro Agro-Alimentare [redacted] possa essere considerato un organismo di diritto pubblico.

Ma ciò non è sufficiente per ritenerlo tale.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, tutti i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) devono sussistere cumulativamente, perchè possa configurarsi un organismo di diritto pubblico.

Resta, pertanto, da verificare se detto Centro Agro-Alimentare sia stato istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.

La giurisprudenza del giudice comunitario ha chiarito che le esigenze di interesse generale vanno distinte in due categorie: esigenze aventi carattere industriale o commerciale ed esigenze che non hanno tale carattere ed ha indicato tutta una serie di indizi, che consentono di stabilire se le esigenze che devono essere soddisfatte rientrano nell'una o nell'altra categoria.

Dall'art. 2 dello statuto risulta che la Società Consortile [redacted] Centro Agro-Alimentare [redacted] ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Napoli, nonché di altri mercati agro- alimentari all'ingrosso, comprese le strutture di trasformazione e di condizionamento. Risulta, altresì, che per realizzare la finalità di costruzione è previsto che la società possa compiere una serie di attività e precisamente: a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi; b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione; c) predisporre gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento; d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti; e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari e utili alla funzionalità del mercato; f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo social consortile.

Per quanto riguarda la finalità di gestione detto articolo dello statuto prevede: 1) la possibilità di affidare la gestione del Centro Agro-Alimentare [redacted] all'uopo create con la presenza di enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla deliberazione CIPE del 31 gennaio 1992; 2) la possibilità di concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse di soci consorziati, con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione; 3) la possibilità di

assumere la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati all'ingrosso, nonché la gestione in tutto o in parte, previa convenzione, delle strutture annonarie della città di Napoli.

L'art. 2 dello statuto stabilisce, inoltre, che rientrano nella definizione di centro agroalimentare "I mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi conservati o trasformati, comprese le bevande, nonché dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti del bestiame, dei foraggi e dei mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi".

L'articolo dello statuto in questione dispone, altresì, che "il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità".

L'art. 31 dello statuto dispone che gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, debbono essere destinati: per il 5% a fondo riserva, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale degli azionisti; per il 5% alla remunerazione del capitale; per la rimanenza al ripristino del fondo consortile, ove costituito, a ulteriori riserve o remunerazione del capitale nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea e nel rispetto dei singoli ordinamenti dei partecipanti.

Dal contenuto dello statuto emerge chiaramente che la società consortile in questione è soggetto la cui attività si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, che opera in un ambiente concorrenziale (quello dei mercati all'ingrosso - La L. n. 125 del 1959, art. 1, stabilisce che il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso sia fuori dei mercati stessi), sopportando direttamente i rischi economici connessi alle attività previste dall'oggetto sociale (il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere improntato a criteri di economicità), tant'è vero che è previsto che eventuali perdite di esercizi precedenti debbono essere ripianate attraverso gli utili conseguiti in esercizi successivi. Devesi ritenere, pertanto, che i bisogni che il Centro Agro-Alimentare mira a soddisfare sono bisogni di interesse generale aventi carattere commerciale, il che porta ad escludere che il Centro in questione possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico e come tale tenuto a seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge.

Conseguentemente la controversia oggetto della decisione del Consiglio di Stato è controversia che rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Devesi dichiarare, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la decisione del Consiglio di Stato e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale competente.

Non vi è materia per una pronuncia sulle spese giudiziali, atteso che le società intimare non hanno spiegato difese.

#### **P.Q.M.**

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la decisione del Consiglio di Stato e rimette le parti dinanzi al Tribunale competente.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

#### **CONFORMI E DIFFORMI**

(1) Non si rinvergono precedenti in termini.

DeJure

Sia Jure &amp; Avv. G. G. G.

Archivio selezionato: Massime

ART. 49 / 112

**ESTREMI****Autorità:** T.A.R. Roma Lazio sez. III**Data:** 16 gennaio 2010**Numero:** n. 287**Parti:** soc. coop. C. C. Anas s.p.a.**Fonti:** Red. amm. TAR 2010, 01**CLASSIFICAZIONE****PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) Contratti della P.A. in genere****TESTO**

**Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - In genere - Appalto - Subappalto - Ammissione o meno del subappalto - Deriva da una verifica da parte della stazione appaltante dell'insussistenza di divieti di legge e, in caso positivo, del giovamento che l'esecuzione trarrebbe dal coinvolgimento di un'altra impresa.**

Nel settore degli appalti pubblici, il principio di personalità dell'esecuzione appare maggiormente pregnante, alla luce tanto della regola generale sancita dall'art. 118, Codice Contratti Pubblici quanto della disciplina restrittiva in materia di subappalto. E invero la maggiore flessibilità in sede di acquisizione degli appalti pubblici (si pensi all'istituto dell'avvalimento), indotta dalla normativa comunitaria in vista dell'obiettivo dell'eliminazione di ingiustificati vincoli anticoncorrenziali, non trova analoga estensione nella fase esecutiva, stante l'esigenza di preservare tale momento da vicende anomale sintomatiche di una gestione non trasparente delle commesse pubbliche, se non di vere e proprie infiltrazioni criminali, ovvero che potrebbero indurre la creazione di un mercato parallelo degli appalti. Si spiega allora perché la legge, ammettendo il subappalto soltanto al ricorrere di determinate condizioni (ivi inclusa l'assenza di divieti ex art. 10, l. n. 575 del 1965 in materia di misure di prevenzione antimafia), lasci tuttavia intatto il potere autorizzatorio del committente, preoccupandosi unicamente di stabilire le conseguenze dell'inerzia dell'Amministrazione. La disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (che ricalca con differenze più o meno significative l'art. 18, l. 19 marzo 1990 n. 55) non permette di cogliere una diversità ontologica del potere permissivo, ove esercitato dal committente pubblico, rispetto a quello conferito dall'art. 1656 c.c., non risultando delineato dalla normativa di settore alcun ambito di discrezionalità amministrativa entro il quale procedere alla consueta ponderazione degli interessi in gioco; di guisa che, a fronte della richiesta dell'appaltatore di poter affidare in subappalto parte dell'opera, esso committente è chiamato anzitutto a verificare l'insussistenza dei ricordati divieti di legge e, in caso positivo, a decidere se (e soltanto se) l'esecuzione potrebbe trarre giovamento dal coinvolgimento di un'altra impresa (ad esempio, perché specializzata in talune lavorazioni). Ne segue che le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici costituiscono, alla stessa stregua delle norme sulla c.d. risoluzione in danno, un

costrutto normativo di diritto privato speciale, operando quali limiti all'esercizio di un potere permissivo negoziale e che, per altro verso, l'eventuale illegittimità (recte illiceità) del diniego di autorizzazione va contestata innanzi al giudice ordinario, attraverso l'allegazione dell'eventuale violazione di regole pattizie (come potrebbe ritenersi nell'ipotesi in cui la lex specialis ammetta il subappalto e l'offerta sia redatta tenendo espressamente conto di tale modalità esecutiva) ovvero dei principi generali che reggono l'attività contrattuale (ad esempio, la buona fede).

---

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE

# DeJure

Archivio selezionato: Massime

---

## ESTREMI

---

**Autorità:** Consiglio Stato sez. V

**Data:** 01 ottobre 2010

**Numero:** n. 7273

**Parti:** [REDACTED] C. Com. [REDACTED]

**Fonti:** Guida al diritto 2010, 41, 102 (s.m.)

---

## CLASSIFICAZIONE

---

**OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) Subappalto**

---

## TESTO

---

Il divieto di subappaltare le opere scorporabili non si applica in modo automatico a tutte le categorie generali, risultando pertanto illegittima l'esclusione dalla gara di un'impresa che, in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente richiesta, dichiara di voler subappaltare la categoria scorporabile (OG11), in quanto il divieto di subappalto opera solo per alcune opere ad alta specializzazione tra cui non vi è alcun elemento, neppure indiziario, per poter far rientrare gli impianti tecnologici inerenti una scuola media.

---

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE



# DeJure

Archivio selezionato: Massime

---

## ESTREMI

---

**Autorità:** T.A.R. Palermo Sicilia sez. III

**Data:** 01 aprile 2010

**Numero:** n. 4471

**Parti:** Soc. V. s.r.l. C. Com. [REDACTED] C.

**Fonti:** Red. amm. TAR 2010, 04

---

## CLASSIFICAZIONE

---

**OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) Subappalto**

---

## TESTO

---

**Opere pubbliche (lavori pubblici) - Subappalto - Bando di gara - Lavorazioni per le quali le imprese sono prive di qualificazione - Formale impegno a subappaltarle - Dichiarazione inidonea - Ammissione alla gara - È illegittima.**

Nel caso in cui il bando di gara imponga la necessaria assunzione del formale impegno a subappaltare le lavorazioni per le quali le imprese siano prive delle relative qualificazioni, è illegittima l'ammissione alla gara dell'impresa che ha presentato una dichiarazione inidonea in tal senso, posto che dette lavorazioni non possono essere svolte dalla medesima impresa, né la stessa potrà essere obbligata a subappaltarle in assenza del formale impegno che avrebbe dovuto assumere nella naturale sede di partecipazione alla gara.

---

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE

# DeJure

Archivio selezionato: Massime

---

## ESTREMI

---

**Autorità:** Consiglio Stato sez. III

**Data:** 18 aprile 2011

**Numero:** n. 2343

**Parti:** ;

**Fonti:** Publica 2011

## CLASSIFICAZIONE

---

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) Contratti della P.A. in genere**

## TESTO

---

L'avvalimento, nei requisiti soggettivi di qualità, deve essere reale e non formale, nel senso che non è sufficiente "prestare" la certificazione ISO posseduta. Sul piano letterale, l'articolo 49 del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l'istituto dell'avvalimento, non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale.

---

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE